

Sent. 5239/18

Geom. 2228/18

Rep. 5427/18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XI

in persona del Giudice unico, dott. Alessio Liberati,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di I grado, iscritte al n° 66907/14; 67496/14 e 67221/14
RGAC del Tribunale di ROMA a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n.
14227/17 e n. 17477/14 emesso da Tribunale di ROMA, trattenuta in decisione con
concessione dei termini,

ANTONIO DI PIETRO, SUSANNA MAZZOLENI, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Di Pietro,

OPPONENTI,

SILVANA MURA, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Zuzzi,

OPPONENTE

ITALIA DEI VALORI, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Scicchitano,

OPPONENTE

nei confronti di

**L'ASSOCIAZIONE POLITICA GRUPPO OCCHETTO – RIFORMATORI PER L'ULIVO, ORA
CHIAMATA ALTERNATIVA PER L'EUROPA** con l'avv. Paolo De Caterini e Francesco
Paola,

OPPOSTO

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni delle parti: come da atti in giudizio.

FATTO E DIRITTO

Le parti opposenti hanno contestato la ingiunzione di pagamento n. 14227/17 (nei confronti di Antonio Di Pietro, Susanna Mazzoleni e Silvana Mura) e n. 17477/14 (nei confronti dell'Italia dei Valori) per la somma di euro 2.694.001,60 oltre spese, in ragione del mancato pagamento delle somme asseritamente spettanti quale metà del finanziamento pubblico erogato al movimento politico cui avevano aderito in occasione delle competizioni elettorali per il Parlamento Europeo, e di cui gli opposti si dichiarano sostanzialmente "successori", con la nuova formazione politica denominata "Alternativa per l'Europa".

Gli opposti hanno insistito nelle loro pretese.

Non va disposta la riunione richiesta in udienza di precisazione delle conclusioni, trattandosi di procedimenti pendenti in fasi diverse.

Va in via preliminare superata ogni questione di legittimazione, posto che il decreto di pagamento n. 14227/17 è nominativo nei confronti degli opposti (che hanno formulato due distinti giudizi di opposizione, successivamente riuniti) e che il decreto n. 17477/14 (nei confronti dell'Italia dei Valori, oggetto di opposizione anche essa oggetto di riunione) è stato opposto dal partito fruitore dei

finanziamenti, che si presume destinatario del decreto medesimo (cfr. codice fiscale), dovendosi altrimenti affermare *ab origine* un difetto di legittimazione passiva già nella pretesa monitoria (non avendo alcuna associazione o movimento omonimo fruito dell'assegnazione **iniziale** dei contributi erogati a titolo di finanziamento). In realtà, ad avviso di questo giudice, non risulta affatto provata la dedotta dicotomia tra associazione e partito, contestata dagli opposti, ma, leggendo lo statuto, si desume invece, ad avviso di questo giudice, che l'associazione è essa stessa il partito IdV, al cui interno sono previsti specifici organi, tra i quali quello preposto alla gestione del patrimonio e dei finanziamenti, di cui facevano parte, per quanto concerne l'attuale giudizio, i sigg. Di Pietro, Mazzoleni e Mura.

Sotto diverso profilo, sussiste invece solo in astratto il difetto di legittimazione attiva dell'opposto, atteso che si tratta di formazione politica diversa e nuova, e posto che, comunque, tale mancanza di astratta legittimazione al giudizio coincide, come si vedrà, con la infondatezza stessa alla pretesa fatta valere nel merito.

A fronte di una copiosissima produzione documentale, il giudizio si presenta infatti di semplice soluzione.

Ha invero ad oggetto la fruizione (e la spettanza) dei contributi elettorali assegnati al gruppo Italia dei Valori per la partecipazione alle elezioni europee del 2004 (con la denominazione formale "Lista Occhetto-Di Pietro"), la cui spettanza viene messa in discussione dagli opposti, in ragione della partecipazione, quali candidati alla medesima lista. Inoltre gli opposti lamentano la successiva distribuzione del finanziamento in favore di altro soggetto, rivendicandone invece la titolarità.

Tale ultimo aspetto è privo di pregio: trattasi infatti di beni il cui successivo destino ed uso è rimesso, nel rispetto delle regole, al partito beneficiario. In ogni caso, stante la identità dei soggetti (associazione e partito) tale motivo appare del tutto infondato. In particolare, se a livello europeo la lista è stata denominata "Lista

Occhetto-Di Pietro”, dagli atti di causa emerge che il “motore organizzativo” della partecipazione elettorale faceva capo all’Italia dei Valori.

Difetta quindi di qualsivoglia legittimità e fondatezza la richiesta di parte opposta. Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che ad attivare questo giudizio è stato un soggetto del tutto nuovo, con nuova denominazione, che non aveva ovviamente partecipato alla competizione elettorale in questione. Cade quindi in contraddizione la parte opposta laddove, per sostenere la propria tesi (che si è ritenuta infondata) della cessione successiva dei finanziamenti ad associazione omonima, sostiene l’assoluta incredibilità degli stessi: così ragionando si finisce per affermare, paradossalmente, che anche se la tesi fosse valida, i finanziamenti ricevuti dall’IdV “allargato” (con il nome di Lista Occhetto - Di Pietro) non sarebbero certamente cedibili alla nuova e diversa formazione politica che ha adito questo giudizio proprio per ottenerli.

Non compete ovviamente a questo giudice formulare affermazione alcuna in merito alla bontà della norma sulla destinazione dei fondi a partiti e movimenti politici – comunque riformata ampiamente dopo un lungo dibattito politico e di protesta – e del successivo uso che ne viene fatto, rimanendo tale questione su un piano etico e di consenso politico. Quanto al diverso profilo penale, invece, altri provvedimenti giudiziari penali si sono già espressi sulla regolarità. A ciò si è aggiunta anche la “approvazione” dell’uso dei fondi da parte del preposto organo parlamentare.

Tornando al profilo principale, va osservato anche che la lista Italia dei Valori aveva acconsentito alla partecipazione di soggetti originariamente estranei alla formazione (quali appunto gli opposti) al solo fine di ampliare il proprio bacino di consenso elettorale, ma con l’esplicito impegno degli aderenti a lasciare in capo all’IdV ogni finanziamento spettante, trattandosi di unico soggetto politico formalmente partecipante. Tale fatto, è documentato con atti notarili di impegno firmati proprio dagli opposti (atti notaio Raffaella mandato del 29.3.2004 e 31.3.2004).

Non vi è dunque alcuna pretesa fondata nel richiedere indietro fondi elettorali cui, con atto notarile, si è addirittura rinunciato.

In questa prospettiva, stante la totale infondatezza della pretesa dell'opposto, la questione appare essere intrinsecamente dotata di una perdurante valenza e connotazione politica (stante anche la rilevanza mediatica che ha assunto per l'inevitabile comunicazione agli organi di stampa), pur se a distanza di molti anni, ed in questa ottica deve essere letta. Ciò giustifica anche la integrale compensazione delle spese tra le parti.

Va detto anche che la concessione del decreto ingiuntivo è sostanzialmente un atto "dovuto" in base alla produzione unilaterale e priva di contraddittorio da parte del richiedente, cui gli opposti hanno erroneamente ritenuto di dover attribuire un significato di fondamento della pretesa che, ovviamente, non riveste.

Per questi motivi va accolta la opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti e compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di ROMA, in persona del Giudice unico, dott. Alessio Liberati, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

accoglie i ricorsi in opposizione,

revoca i decreti ingiuntivi opposti,

Compensa integralmente le spese di questa fase di giudizio.

ROMA 8.3.2018

Il Giudice unico
dott. Alessio Liberati

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 12 MAR 2018 5
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Daria Pizzo

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Daria Pizzo